



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 16/04/2007

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

Il giorno 16/04/2007 alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale in prima convocazione e in seduta **pubblica** previa partecipazione ai Signori:

Componente	Qualifica	Presente/assente
MORINI SILVANO	Presidente	S
MARTELLI RAFFAELE	Consigliere	S
MALAVOLTI KATIA	Consigliere	S
MALAVOLTI RITA	Consigliere	N
MINZONI VALENTINA	Consigliere	N
ZANI MAURO	Consigliere	S
MAGRINI GIUSEPPE	Consigliere	S
PARRINI SILVANO	Consigliere	S
SPORTELLI DOMENICO	Consigliere	S
POGGIALI MARIA FRANCESCA	Consigliere	S
MARCHI PATRIZIA	Consigliere	S
MELUZZI DANIELE	Consigliere	N
GRANDI PAOLO	Consigliere	S
GRILLINI GIUSEPPE	Consigliere	S
FABBRI ROBERTO	Consigliere	N
MINARDI VINCENZO	Consigliere	S
ARMIENTO FRANCESCO	Consigliere	S

Presenti: 13

Assenti: 4

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. **MORINI SILVANO** nella sua qualità di **Sindaco** e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale partecipa con funzioni di verbalizzante **IL SEGRETARIO GENERALE LAROSA NICOLA**.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

N:\TRIBUTI\SCRIVANIA\DELIBERE\CONSIGLIO\REG ENTRATE\modificare regolamento entrate 2007.doc

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa - Precedenti - Motivo del provvedimento

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che, in tema di potestà regolamentare generale, dispone che "è consentito ai Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei cittadini e dei limiti fissati dalla stessa norma, relativi all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti e dell'aliquota massima dei singoli tributi" ;

VISTA la delibera di C.C. n. 2 del 27/1/99 (CRC n. 827 del 15/2/99 con annullamento limitatamente al comma 2 dell'art. 3) con la quale si istituiva il regolamento generale per la disciplina delle entrate tributarie comunali;

VISTA la delibera di C.C. n. 72 del 13/7/99 (CRC n. 6581 del 26/7/99) con la quale veniva integrato il Regolamento generale delle entrate;

VISTA la delibera di C.C. n. 82 del 16/12/02 con la quale veniva modificato il Regolamento generale delle entrate;

VISTA la delibera di C.C. n. 24 del 14/04/03 con la quale veniva modificato il Regolamento generale delle entrate;

VISTO l'art.27, c.8 della Legge n.448/2002 che recita: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (omissis)...nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 è stato prorogato al 30/04/2007 con D.M. Interno del 19/03/2007;

VISTO il c.168 dell'art.1 della Legge n.296 del 27/12/06 (Finanziaria per il 2007) che recita: "Gli enti locali nel rispetto dei principi posti dall'art.25 della Legge 27/12/02 n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi....(omissis)"

SI RITIENE di procedere alle seguenti modifiche sul regolamento generale delle entrate tributarie comunali:

A) integrare il TITOLO II: ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE, Capo 2°, rinominandolo "Denunce, Controlli e Versamenti", e **aggiungendo l'art.7 bis**, come segue :

ART. 7 BIS Versamenti.

1. Si determina in € 5,00 (euro cinque) l'importo minimo per i versamenti eseguiti in via ordinaria, relativi ai tributi di propria competenza, con esclusione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni per i quali si applica l'importo minimo di € 1,00 (euro uno);
2. Il limite di cui al comma 1 non deve, in ogni caso, intendersi come franchigia;
3. Il suddetto limite si intende riferito al tributo dovuto per l'intero anno d'imposta ovvero all'intero periodo soggetto a tassazione.

B) aggiungere al TITOLO V: RISCOSSIONI E RIMBORSI, all'art. 25 "Rimborsi" il comma 5, come segue:

ART.25 Rimborsi

.....(omissis)

5. A decorrere dall'anno di imposta 2007 e per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il rimborso delle somme versate e non

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. A decorrere dalla data di eseguito versamento, al contribuente spettano gli interessi previsti all'art. 25/bis del presente Regolamento.

C) sostituire integralmente al TITOLO V: RISCOSSIONI E RIMBORSI, l'art. 25 BIS "Interessi per la riscossione ed il rimborso," come segue:

ART.25 BIS

Interessi per la riscossione ed il rimborso

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007e per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27/12/2006 n. 296, c.165 (Legge Finanziaria 2007), gli interessi connessi all'applicazione delle entrate tributarie comunali per attività di recupero di tributi riferiti ad annualità pregresse, sono determinati applicando al tasso di interesse legale la maggiorazione di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno. Essi decorrono, per le annualità connesse al recupero di tributi evasi o elusi accertati tramite gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

D) sostituire al TITOLO II: ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE, al Capo III-Procedimento di accertamento, all'art. 10 "Limiti di esenzione per attività di accertamento/liquidazione e riscossione coattiva" al comma 1 l'importo di € 16,53 (lire 32.000) come segue

ART.10

Limiti di esenzione per attività di accertamento/liquidazione e riscossione coattiva

- 1.....(omissis) € 16,00 (euro sedici).....

Pareri:

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile a alla copertura finanziaria;

Tutto quanto premesso,

DELIBERA

❖ di procedere alle seguenti modifiche del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali:

A) integrare il TITOLO II: ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE, Capo 2°, rinominandolo "Denunce, Controlli e Versamenti", e **aggiungendo l'art.7 bis**, come segue :

ART. 7 BIS

Versamenti.

1. Si determina in € 5,00 (euro cinque) l'importo minimo per i versamenti eseguiti in via ordinaria, relativi ai tributi di propria competenza, con esclusione dei diritti sulle Pubbliche Affissioni per i quali si applica l'importo minimo di € 1,00 (euro uno);
2. Il limite di cui al comma 1 non deve, in ogni caso, intendersi come franchigia;
3. Il suddetto limite si intende riferito al tributo dovuto per l'intero anno d'imposta ovvero all'intero periodo soggetto a tassazione.

B) aggiungere al TITOLO V: RISCOSSIONI E RIMBORSI, all'art. 25 "Rimborsi" il comma 5, come segue:

ART.25

Rimborsi

.....(omissis)

5. A decorrere dall'anno di imposta 2007 e per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. A decorrere dalla data di eseguito versamento, al contribuente spettano gli interessi previsti all'art. 25/bis del presente Regolamento.

C) sostituire integralmente al TITOLO V: RISCOSSIONI E RIMBORSI, l'art. 25 BIS "Interessi per la riscossione ed il rimborso," come segue:

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

ART.25 BIS

Interessi per la riscossione ed il rimborso

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007e per i rapporti d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge 27/12/2006 n. 296, c.165 (Legge Finanziaria 2007), gli interessi connessi all'applicazione delle entrate tributarie comunali per attività di recupero di tributi riferiti ad annualità pregresse, sono determinati applicando al tasso di interesse legale la maggiorazione di 3 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno. Essi decorrono, per le annualità connesse al recupero di tributi evasi o elusi accertati tramite gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

D) sostituire al TITOLO II: ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE, al Capo III-Procedimento di accertamento, all'art. 10 "Limiti di esenzione per attività di accertamento/liquidazione e riscossione coattiva" al comma 1 l'importo di € 16,53 (lire 32.000) come segue

ART.10

Limiti di esenzione per attività di accertamento/liquidazione e riscossione coattiva

1.....(omissis) € 16,00 (euro sedici).....

- ❖ di dare atto che quanto stabilito con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2007.
- ❖ di comunicare la modifica del Regolamento generale delle Entrate tributarie comunali, unitamente alla presente delibera, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo.
- ❖ di rendere pubblico il Regolamento generale delle Entrate tributarie comunali mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
- ❖ di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto, a termini del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.

A norma dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000,
SI ATTESTA, per l'atto in oggetto:

a)- la regolarità tecnico amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Signani Rag. Monica)

b)- la regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to (Rag. Signani Monica)

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

Richiamata la discussione, il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri PARRINI SILVANO, GRILLINI GIUSEPPE, ARMIENTO FRANCESCO;

Indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a **maggioranza** riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 13
Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

Il Presidente chiede ed ottiene, con votazione palese a maggioranza, l'immediata esecutività del presente provvedimento con (voti n. 13 favorevoli - voti n. 0 contrari - astenuti n. 0).

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

f.to IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Larosa Dr. Nicola

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione

- **è divenuta esecutiva** lo stesso giorno dell'adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità

che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castel Bolognese per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/04/2007 al 03/05/2007.

Castel Bolognese, lì 16/04/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Larosa Dr. Nicola

Destinazioni:

- Settore AA.GG.
- Settore Risorse Interne
- Settore Finanziario
- Settore Istruzione, Cultura, Sport e Assistenza
- Settore Lavori pubblici e manutenzione
- Settore Polizia Municipale
- Settore Demografia
- Settore Gestione del Territorio
- U.R.P.
- Altri: